

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1309/92 DELLA COMMISSIONE**

del 21 maggio 1992

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 1009/86 che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, in seguito all'introduzione della nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (<sup>1</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1039/92 (<sup>2</sup>), in particolare l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (<sup>3</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 (<sup>4</sup>), in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 1,

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio (<sup>5</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3655/90 (<sup>6</sup>), non è stata riportata la voce ex 1302 32 90 della nomenclatura combinata a causa di una omissione nella ritrascrizione dell'allegato effettuata per conformarlo alla nuova nomenclatura;

considerando che i prodotti di questa voce hanno sempre potuto fruire della restituzione alla produzione per l'amido utilizzato nella loro fabbricazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1009/86, dopo il codice NC ex 1302 è inserito il codice NC ex 1302 32 90: mucillagini di semi di guar.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 5 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

(<sup>1</sup>) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 42.

(<sup>3</sup>) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(<sup>4</sup>) GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

(<sup>5</sup>) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.

(<sup>6</sup>) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 33.